

Fonti internazionali o sovranazionali nella giurisprudenza della Corte costituzionale

Intervento nell'incontro bilaterale tra Corti costituzionali italiana e lettone

(Francesco Viganò)

Roma, 6 marzo 2026

1. Il ruolo delle fonti internazionali e dell'Unione europea nel sistema giuridico italiano

I principi fondamentali che regolano in Italia i rapporti tra il sistema giuridico nazionale e le fonti non nazionali del diritto si basano su tre disposizioni della Costituzione: l'articolo 10, primo comma, l'articolo 11 e l'articolo 117, primo comma.

a) Ai sensi dell'**articolo 10, primo comma, della Costituzione**, «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute».

Tale disposizione è interpretata come riferita alle norme del *diritto internazionale consuetudinario* e ai *principi generali*, che sono considerati *automaticamente incorporati* nell'ordinamento giuridico italiano, senza che sia necessario un atto di recepimento nazionale.

Ciò ha due conseguenze importanti. La prima è che qualsiasi giudice in Italia può applicare direttamente un principio di diritto internazionale consuetudinario come norma immediatamente vincolante per risolvere il caso che gli è stato sottoposto. La seconda conseguenza, ancora più importante, è che lo stesso diritto nazionale deve conformarsi, per obbligo costituzionale, al diritto internazionale consuetudinario. Quando una legge è contraria a tale diritto, può essere dichiarata incostituzionale, salvo nel caso in cui sia la stessa norma internazionale a contrastare con il nucleo di principi fondamentali e diritti inviolabili della persona che caratterizzano l'identità costituzionale italiana.

b) L'**articolo 11 della Costituzione** prevede, tra l'altro, che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni».

Questa disposizione, originariamente introdotta con riferimento alle limitazioni di sovranità imposte dall'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, è stata successivamente utilizzata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per giustificare il riconoscimento del primato del diritto delle Comunità europee, poi dell'Unione europea, sul diritto nazionale.

c) Infine, l'**articolo 117, paragrafo 1, della Costituzione** – risultante da una riforma costituzionale entrata in vigore nel 2001 – stabilisce che le leggi italiane devono rispettare non solo gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, ma anche gli «*obblighi internazionali*» nel loro complesso.

Due importanti sentenze della Corte costituzionale (le n. 348 e 349 del 2007), denominate “gemelle” perché pubblicate lo stesso giorno, hanno interpretato questa disposizione costituzionale nel senso che qualsiasi legge italiana può essere dichiarata incostituzionale a causa del suo conflitto con un obbligo derivante dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Tuttavia, la Corte costituzionale si riserva il diritto, in questo caso, di verificare la compatibilità della norma internazionale con *tutte le* norme costituzionali, e non solo con il nucleo minimo di principi

fondamentali e diritti inviolabili, come avviene per il diritto internazionale consuetudinario ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione e per il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione.

2. Le norme internazionali e sovranazionali nella giurisprudenza della Corte costituzionale in Italia

In questo contesto, qual è il ruolo della Corte costituzionale nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi non nazionali che ho menzionato?

2.1. Il diritto dell'Unione europea

Il compito di garantire l'integrazione del diritto dell'UE nel sistema giuridico italiano è stato tradizionalmente svolto dai giudici ordinari. Essi hanno la possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale sin dal 1984, di *applicare direttamente tutte le norme dell'UE* che possono produrre effetti diretti, disapplicando eventualmente le norme nazionali che sono in conflitto con esse, senza che sia necessario coinvolgere la Corte costituzionale. Essi hanno inoltre il dovere di *interpretare* le norme nazionali *in modo coerente con il diritto dell'Unione europea*, anche quando quest'ultimo non ha effetto diretto, ma si limita a stabilire obblighi per i diversi Stati membri.

Inoltre, ogni giudice italiano ha la possibilità di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea con una *domanda pregiudiziale* per chiederle di pronunciarsi sull'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione. Storicamente, i giudici italiani hanno fatto e continuano a fare uso intensivo di questa possibilità, al punto che alcune sentenze chiave della Corte di giustizia sono state emesse proprio a seguito di richieste di pronuncia pregiudiziale provenienti dai giudici del mio paese.

Tuttavia, già nel 2017, con la sentenza n. 269, la Corte costituzionale ha riconosciuto il proprio potere di verificare la compatibilità di una legge nazionale con i diritti e le libertà proclamati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche nel caso in cui la Corte di giustizia ne abbia riconosciuto l'efficacia diretta. Nella pratica, accade spesso che una questione di legittimità costituzionale sia formulata con riferimento sia alle disposizioni costituzionali nazionali, sia alle corrispondenti disposizioni della Carta. In questi casi, la Corte tende a ricostruire in modo unitario il contenuto delle garanzie interne e quelle della Carta, interpretando le stesse norme costituzionali alla luce delle indicazioni provenienti dalla Carta (e più in generale dal diritto internazionale dei diritti umani).

La giurisprudenza costituzionale successiva della Corte ha gradatamente esteso la possibilità per la Corte costituzionale di accertare l'incompatibilità delle leggi italiane con il diritto dell'Unione europea, anche se dotato di effetto diretto, ed eventualmente di dichiararne l'incostituzionalità per contrasto sia con l'art. 11 Cost. (sul quale si fonda il principio del primato del diritto dell'Unione), sia con l'art. 117, primo comma, Cost. (che stabilisce il principio della necessaria conformità tra legge italiana e diritto internazionale e dell'Unione) (ad esempio, sentenza n. 181 del 2024).

In questo modo, la Corte costituzionale è divenuta di fatto anch'esso giudice del diritto dell'Unione, contribuendo al suo *enforcement*. La Corte ha sottolineato i vantaggi che derivano da una dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge contrastante con il diritto dell'Unione rispetto al rimedio puntuale rappresentato dalla sua disapplicazione nel caso concreto ad opera del giudice ordinario. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge garantisce una maggiore certezza del diritto, evitandone un'applicazione diseguale, ed elimina definitivamente dall'ordinamento la

norma illegittima dal punto di vista del diritto dell'Unione, così contribuendo all'affermazione del principio del primato di quest'ultimo (così, ancora, la sentenza n. 181 del 2024).

Tuttavia, il primato del diritto UE sul diritto nazionale non è assoluto: la Corte costituzionale si riserva di verificare la compatibilità del diritto dell'Unione con lo stesso nucleo di principi fondamentali e diritti inviolabili della persona che caratterizzano l'identità costituzionale italiana (i «*controlimiti*»), che costituiscono anche, come abbiamo visto, un limite all'integrazione del diritto internazionale consuetudinario nell'ordinamento giuridico.

In diverse occasioni, la stessa Corte costituzionale ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale sull'interpretazione delle norme dell'Unione rilevanti per le sentenze di legittimità costituzionale, in particolare sulle norme della Carta dei diritti fondamentali, avviando così uno stretto *dialogo* con i giudici di Lussemburgo. Il risultato di tale dialogo è talvolta sfociato in soluzioni che hanno innalzato il livello di protezione di un determinato diritto fondamentale nell'intero spazio giuridico europeo.

Ad esempio, la Corte costituzionale italiana si è trovata a decidere se il diritto di rimanere in silenzio di una persona indagata nel corso di un'indagine penale si applicasse anche a un procedimento relativo all'accertamento di un illecito amministrativo di abuso di mercato, punibile con sanzioni assai severe. Con l'ordinanza n. 117 del 2019, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, invitandola in particolare a chiarire se i diritti a un processo equo e alla presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta fossero applicabili anche a procedimenti amministrativi di questo tipo. La Corte di giustizia ha risposto affermativamente, come auspicato dalla stessa Corte costituzionale (CG, sentenza 2 febbraio 2021, C-481/19, *Consob*). Poiché i principi stabiliti dalle sentenze della Corte di giustizia si applicano in tutti gli Stati membri dell'UE, la tutela del diritto fondamentale al silenzio ha ricevuto da quel momento, in tutto lo spazio giuridico europeo, una protezione uniforme e più elevata di quella che era riconosciuta in precedenza.

Un risultato simile è stato ottenuto in seguito a due domande di pronuncia pregiudiziale sul mandato d'arresto europeo presentate dalla Corte costituzionale nel 2021 (ordinanze n. 216 e n. 217). Nel fornire risposta ai quesiti sottoposti, la Corte di giustizia ha sostanzialmente riconosciuto che un mandato d'arresto europeo non può essere eseguito se la sua esecuzione lede il diritto fondamentale alla salute della persona richiesta (CG, sentenza del 18 aprile 2023, C-699/21, *E.D.L.*); e ha affermato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea di una legge nazionale sul mandato d'arresto europeo che tutela i legami familiari e sociali di uno straniero in modo irragionevolmente diverso da quello previsto per i cittadini dello Stato di esecuzione del mandato o di un altro Stato dell'Unione europea (CG, sentenza del 6 giugno 2023, C-700/21, *O.G.*). In entrambi i casi, la Corte di giustizia – condividendo le preoccupazioni espresse dalla Corte costituzionale italiana – ha adottato interpretazioni estensive dei diritti riconosciuti dalla Carta, con effetto per tutti gli Stati membri dell'Unione.

2.2. Il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. In particolare, il diritto internazionale dei diritti umani

Rispetto alle norme del diritto internazionale consuetudinario o convenzionale, il ruolo dei giudici ordinari è più limitato. In primo luogo, essi sono tenuti ad interpretare il diritto interno in conformità con gli obblighi internazionali, al fine di evitare di esporre lo Stato italiano a una responsabilità internazionale.

In secondo luogo, hanno il dovere di *applicare direttamente* le consuetudini internazionali o le norme del diritto internazionale convenzionale che sono state incorporate nell'ordinamento giuridico italiano in virtù della legge parlamentare che ne autorizza la ratifica. Tuttavia, se la loro applicazione è impedita nel caso concreto da una legge nazionale incompatibile, i giudici ordinari non hanno il potere di disapplicare la legge in questione, poiché il diritto internazionale – a differenza del diritto dell'Unione europea – non gode di un primato automatico sul diritto italiano. In tal caso, i giudici ordinari devono sospendere il procedimento in corso e rinviare la risoluzione della antinomia alla Corte costituzionale.

Spetta quindi alla Corte costituzionale valutare la compatibilità delle leggi nazionali con gli obblighi internazionali, derivanti dal diritto consuetudinario o dalle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato. Se la Corte constata che la legge nazionale è incompatibile con tali obblighi, la legge sarà dichiarata incostituzionale.

I casi statisticamente più frequenti in cui le leggi nazionali sono state dichiarate incostituzionali a causa del loro conflitto con gli obblighi internazionali riguardano il diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Tale Convenzione ha acquisito un'importanza crescente nella giurisprudenza della mia Corte costituzionale negli ultimi anni, a partire dalle sentenze gemelle del 2007 sopra menzionate.

Alcuni esempi concreti.

Nella sentenza n. 113 del 2011, la Corte costituzionale ha introdotto un ricorso straordinario che consente la riapertura dei processi penali già conclusi con una condanna definitiva, nei casi in cui la Corte di Strasburgo abbia riscontrato una violazione dei diritti procedurali dell'imputato. La Corte italiana ha quindi riconosciuto che l'autorità della cosa giudicata deve cedere il passo alla necessità di garantire un'effettiva tutela dei diritti dell'individuo nei procedimenti penali.

In numerose sentenze, la Corte costituzionale ha adottato i criteri cosiddetti *Engel*, sviluppati dalla Corte di Strasburgo per valutare se una determinata misura abbia carattere punitivo, e debba quindi essere soggetta alle garanzie stabilite dalla Convenzione europea in materia penale. Applicando tali criteri, la Corte costituzionale ha, ad esempio, escluso l'applicazione retroattiva di alcune forme di confisca formalmente qualificate come non penali (sentenze n. 196 del 2010 e n. 223 del 2018), nonché le modifiche, sfavorevoli al condannato, delle norme sull'esecuzione della pena, che in precedenza erano sempre state considerate escluse dal divieto di retroattività (sentenza n. 32 del 2020); ha affermato la (tendenziale) necessaria retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli di quelle in vigore al momento della commissione dell'illecito (sentenze n. 63 del 2019 e n. 68 del 2021); ha ritenuto che il principio del *ne bis in idem* vieti di sottoporre una persona a un procedimento penale per un atto che è già stato oggetto di una sanzione amministrativa di natura essenzialmente punitiva (sentenza n. 149 del 2022); e, nella sentenza pronunciata nella causa che ha dato luogo alla sentenza *Consob* della Corte di giustizia dell'Unione europea, ha esteso la garanzia del diritto al silenzio ai procedimenti amministrativi di natura sostanzialmente punitiva (sentenza n. 84 del 2021).

Sempre in materia penale, la Corte costituzionale ha applicato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà di espressione, dichiarando incostituzionale, in linea di principio, la disposizione che prevede pene detentive per i giornalisti riconosciuti colpevoli di diffamazione (sentenza n. 150 de 2021).

Ci sono poi molti casi, anche assai recenti, in cui la giurisprudenza di Strasburgo è stata applicata al di fuori della materia penale.

Ad esempio, nel 2018 la Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di costituire sindacati per il personale militare, in conformità con la giurisprudenza di Strasburgo sull'art. 11 CEDU (sentenza n. 120 del 2018).

Nella sentenza n. 79 del 2022, la Corte costituzionale ha annullato una disposizione della legge sulle adozioni, in base alla quale l'adozione cosiddetta in casi particolari non era idonea a creare legami giuridici tra l'adottato e la famiglia dell'adottante. Rilevando che questo tipo di adozione è utilizzato nella pratica per formalizzare il legame giuridico tra un bambino nato da maternità surrogata e il suo genitore intenzionale, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza di Strasburgo ammette che il riconoscimento di tale rapporto familiare avvenga tramite adozione, ma a condizione che le modalità previste dal diritto interno ne garantiscano l'efficacia e la rapidità, conformemente all'interesse superiore del minore. La Corte costituzionale ha quindi ritenuto che l'impossibilità, per il bambino nato da maternità surrogata, di instaurare un legame giuridico con la famiglia del genitore intenzionale violasse, tra l'altro, l'art. 8 CEDU.

E ancora, nelle sentenze n. 4 e 77 del 2024, il riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo che ritiene violato l'art. 6 CEDU in presenza di una legge civile retroattiva che ha l'effetto di influenzare l'esito giudiziario di una controversia in cui lo Stato è parte, è stato cruciale per giungere alla dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni delle leggi italiane in materia di lavoro e di diritto farmaceutico. Tali disposizioni, pur stabilendo un'«interpretazione autentica» delle leggi precedenti, determinavano infatti un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, intervenendo in modo decisivo per orientare a favore dello Stato l'esito di alcune controversie che lo opponevano a parti private.

Numerose decisioni hanno invece applicato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989, e in particolare il principio secondo cui «in tutte le decisioni che riguardano i bambini [...] l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente» (art. 3, par. 1). Ciò ha condotto la Corte, ad esempio, a dichiarare incostituzionale il divieto di applicazione automatica della sanzione della decadenza dalla potestà genitoriale a seguito della commissione di determinati reati, dal momento che tale sanzione dovrebbe essere applicata solo quando risponde non solo a un obiettivo punitivo, ma anche all'interesse superiore del minore (sentenze n. 31 del 2012, n. 7 del 2013 e n. 102 del 2020).

In definitiva, può affermarsi che la Corte costituzionale valuta oggi la legittimità costituzionale delle leggi italiane sulla base sia, ovviamente, *a)* delle norme costituzionali, ma anche *b)* delle norme internazionali consuetudinarie sulla base dell'art. 10 Cost., *c)* delle norme del diritto dell'Unione europea in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e *d)* delle norme di diritto internazionale pattizio in forza dell'art. 117, primo comma, Cost., con un ruolo eminente – tra queste ultime – del diritto internazionale dei diritti umani, e in particolare della Convenzione europea.

3. La tutela dell'identità costituzionale nazionale in quanto limite all'integrazione del diritto internazionale nell'ordinamento giuridico italiano

In ogni caso, la Corte costituzionale si riserva il ruolo di custode ultimo dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale di fronte al diritto internazionale e sovranazionale.

Per quanto riguarda la generalità degli obblighi derivanti dal diritto internazionale convenzionale, compresi quelli stabiliti dalle carte dei diritti umani, la Corte costituzionale si riserva un controllo ultimo sulla loro compatibilità con la generalità delle norme costituzionali. In caso di conflitto, è la

Costituzione che deve prevalere: in tal caso, l'efficacia dell'obbligo internazionale nell'ordinamento giuridico interno verrà meno per effetto della pronuncia della Corte.

Per quanto riguarda invece tanto le norme del diritto internazionale consuetudinario, riconosciute come immediatamente vincolanti dall'articolo 10 della Costituzione, quanto le norme del diritto dell'Unione europea, che in linea di principio godono di primato sul diritto nazionale ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, la Corte costituzionale esige solo che non entrino in conflitto con i controlimiti, e dunque con i principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona che caratterizzano l'identità costituzionale italiana.

Nella giurisprudenza costituzionale, le riserve appena menzionate sono state utilizzate molto raramente, e il concetto stesso di "controlimiti" è ancora piuttosto oscuro. Secondo un'opinione diffusa in dottrina, la teoria dei "controlimiti" sarebbe stata sviluppata dalla giurisprudenza costituzionale con lo scopo essenziale di persuadere l'Unione europea e la Corte di giustizia a garantire che il diritto dell'Unione rispetti i diritti fondamentali dell'individuo, evitando di imporre agli Stati obblighi incompatibili con le garanzie riconosciute dalle rispettive Costituzioni.

Naturalmente, non è del tutto escluso che vi possano essere casi – per quanto rari – in cui un obbligo internazionale o sovranazionale possa essere giudicato contrario alla Costituzione italiana, o addirittura ai controlimiti che caratterizzano l'identità costituzionale nazionale stessa.

L'unico caso, peraltro molto discusso, in cui la Corte costituzionale ha opposto tali controlimiti a una norma di diritto internazionale di origine consuetudinaria riguardava una serie di cause civili avviate dinanzi ai tribunali italiani relative al risarcimento dei danni conseguenti dai crimini di guerra commessi dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra mondiale, in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario. La Corte costituzionale ha escluso che il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità dello Stato di fronte a giurisdizioni straniere potesse applicarsi a simili cause, onde evitare che fosse sacrificato il diritto inviolabile di ogni persona all'accesso a un giudice per la tutela dei propri diritti, e in particolare dei suoi diritti umani più fondamentali (sentenza n. 238 del 2014). La decisione della Corte ha peraltro dato luogo a una controversia internazionale con lo Stato tedesco, che ha rifiutato di conformarsi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte italiana.

Al contrario, in un altro caso assai noto, la Corte costituzionale italiana ha soltanto minacciato di opporre un controlimite a un obbligo stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sentenza *Taricco*, nel 2015, la Corte di giustizia aveva dedotto dall'obbligo di combattere le frodi al bilancio dell'Unione stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione l'obbligo, gravante sulle giurisdizioni penali italiane, di disapplicare alcune norme del codice penale italiano in materia prescrizione dei reati, ritenute eccessivamente favorevoli agli imputati di tali frodi, al fine di poter giungere alla loro condanna (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza dell'8 settembre 2015, C-105/14, *Taricco*). In un vigoroso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nel 2017, la Corte costituzionale ha spiegato, tra l'altro, che tale operazione avrebbe comportato l'applicazione retroattiva, a danno degli imputati, di una normativa sulla prescrizione diversa da quella in vigore al momento dei fatti (ordinanza n. 24 del 2017). Poiché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale italiana, la normativa sulla prescrizione è parte integrante del diritto penale sostanziale ed è quindi soggetta al principio di legalità penale, la Corte costituzionale ha osservato che l'obbligo imposto ai giudici italiani dalla sentenza *Taricco* era incompatibile con tale principio, che doveva essere qualificato come diritto inviolabile della persona caratterizzante la stessa identità costituzionale italiana. In risposta alle preoccupazioni espresse dalla Corte costituzionale, la Corte di giustizia ha quindi reinterpretato la propria precedente decisione, precisando che l'obbligo di disapplicare le norme interne in materia di prescrizione non doveva operare nel caso in cui fosse in conflitto con il

principio di legalità penale riconosciuto nell'ordinamento costituzionale italiano (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 5 dicembre 2017, C-42/17, *M.A.S.*).

Il conflitto è stato quindi risolto grazie a un dialogo diretto tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia, ciò che ha permesso alla prima di evitare di opporre, per la prima volta nella sua storia, un controlimito al diritto dell'Unione.

4. Conclusione

Sono convinto che l'esperienza italiana di una sempre più intensa integrazione degli obblighi internazionali – in particolare nel campo dei diritti umani – nel diritto nazionale possa essere considerata un successo.

L'evoluzione appena descritta ha condotto a un innalzamento complessivo del livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in Italia rispetto alla situazione precedente, grazie all'apporto delle carte internazionali dei diritti e della giurisprudenza delle Corti europee.

D'altra parte, i timori che questo processo potesse portare ad un abbassamento dei livelli di protezione o ad una insufficiente considerazione dell'identità nazionale e costituzionale si sono rivelati infondati. Nel caso *Taricco*, la Corte costituzionale ha saputo difendere, con le armi del dialogo con la Corte di giustizia, la concezione tradizionale della prescrizione del reato come parte del diritto penale sostanziale e non del diritto processuale, garantendo così che il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* nella sua dimensione nazionale fosse rispettato anche di fronte al principio del primato del diritto dell'UE.

Inoltre, in diverse occasioni, la Corte costituzionale stessa ha contribuito, con i suoi rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, ad arricchire il contenuto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretandoli anche alla luce della ricca giurisprudenza della Corte di Strasburgo sui corrispondenti diritti riconosciuti dalla Convenzione europea.

La Corte costituzionale italiana è così diventata protagonista di un virtuoso processo di definizione di *livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali* nello spazio giuridico del Consiglio d'Europa, che a sua volta costituisce – anche grazie al prezioso lavoro della Commissione di Venezia e di tutti gli Stati che partecipano ai suoi lavori – un importante modello di riferimento, a livello mondiale, per l'adeguamento delle norme internazionali di tutela dei diritti umani alle sfide sempre più pressanti delle società contemporanee.